REGOLAMENTO (CEE) N. 2790/74 DELLA COMMISSIONE

del 31 ottobre 1974

che stabilisce le modalità d'applicazione del regime di premi per la conservazione del bestiame bovino

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1855/74 (2), in particolare l'articolo 22 bis, paragrafo 3, e l'articolo 25,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2502/74 del Consiglio, del 2 ottobre 1974 (3), ha istituito un premio per la conservazione del bestiame bovino, il quale, a talune condizioni, può essere concesso in luogo del premio contemplato dal regolamento (CEE) n. 1967/74 del Consiglio, del 23 luglio 1974, che istituisce un regime di premi per un'ordinata immissione in commercio di taluni bovini adulti destinati alla macellazione (4);

considerando che è d'uopo stabilire le modalità d'applicazione del regime di premi per la conservazione del bestiame bovino;

considerando che occorre in particolar modo fissare la data a decorrere dalla quale possono essere presentate le domande di concessione del premio; che le domande stesse devono contenere determinate indicazioni;

considerando che, per garantire l'efficacia del regime, è indispensabile verificare l'esattezza di tali indicazioni;

considerando che lo scopo perseguito dal regime di premi può essere raggiunto col pagamento del premio in due quote, da effettuarsi a condizione che il beneficiario dimostri di rispettare l'impegno di cui all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2502/74; che, in caso d'inosservanza di codesto impegno durante il periodo stabilito dal medesimo articolo, gli Stati membri devono recuperare il premio versato;

considerando che gli articoli 8, 10 e 11 del regolamento (CEE) n. 1353/73 del Consiglio, del 15 maggio 1973, che istituisce un regime di premio per la riconversione di mandrie bovine ad orientamento lattiero e di premio allo sviluppo dell'allevamento bovino specializzato nella produzione di carne (5), hanno precisato le nozioni di produttore, di associazione di produttori e di azienda ed hanno inoltre definito talune condizioni di concessione del premio nel caso in cui il produttore faccia parte di un'associazione di produttori ovvero in caso di successione; che queste disposizioni devono essere rese applicabili nel quadro del presente regolamento;

considerando che, per motivi di forza maggiore, il beneficiario del premio può venirsi a trovare in una situazione che non gli consenta più di assolvere i propri obblighi; che sul piano comunitario il concetto di forza maggiore è stato definito dalle sentenze emesse dalla Corte di giustizia delle Comunità europee nelle cause 4-68 (6), 11-70 (7) e 158-73 (8); che, per evitare che in casi siffatti il rifiuto di concessione del premio o il recupero dello stesso possano ingiustamente danneggiare l'azienda del beneficiario, si devono prevedere misure speciali consistenti, secondo il caso, nell'esentare il beneficiario dai suoi obblighi senza recuperare gli importi versati oppure nell'accordagli un periodo di tolleranza, durante il quale gli obblighi che gli incombono sono sospesi;

considerando che in alcuni casi, quando il beneficiario si avvalga delle possibilità offerte dalla direttiva del Consiglio del 17 aprile 1972, concernente l'incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola ed alla destinazione della superficie agricola utilizzata a scopi di miglioramento delle strutture (9), il premio dev'essere rifiutato ovvero recuperato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione entro il 15 novembre 1974 l'elenco delle regioni in cui intendono accordare il premio per la conservazione del bestiame bovino, istituito dal regolamento (CEE) n. 2502/74.

Articolo 2

Le domande di concessione del premio possono essere presentate a decorrere dalla data fissata dallo

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(2) GU n. L 195 del 18. 7. 1974, pag. 14.
(3) GU n. L 268 del 3. 10. 1974, pag. 12.
(4) GU n. L 206 del 27. 7. 1974, pag. 1.
(5) GU n. L 141 del 28. 5. 1973, pag. 18.
(6) Raccolta 1968, 549.
(7) Raccolta 1970, 1125.
(8) Raccolta 1974.
(9) GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 9.

Stato membro interessato e durante il periodo d'applicazione del premio previsto all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1967/74, presso l'autorità competente designata da ciascuno Stato membro.

Per ogni produttore, la domanda deve comportare fra l'altro :

a) l'indicazione del numero di bovini e in particolare del numero di giovenche pregne e di vacche ai sensi dell'articolo 7, presenti nell'azienda del richiedente il giorno d'inoltro della domanda ;

b) una dichiarazione dell'interessato, attestante che egli ha preso conoscenza del regolamento (CEE) n. 2502/74, del presente regolamento e delle relative disposizioni d'applicazione adottate dallo Stato membro interessato ;

c) l'impegno di cui all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2502/74.

Articolo 3

Ricevuta la domanda, l'autorità competente verifica le indicazioni di cui all'articolo 2 a).

Articolo 4

L'autorità competente, se decide di dar seguito alla domanda :

a) registra l'impegno scritto di cui all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2502/74 ;

b) accerta il numero di bovini, e in particolare il numero di giovenche pregne e di vacche, presenti nell'azienda del richiedente durante il periodo d'impegno.

Articolo 5

Entro 30 giorni dalla data in cui l'autorità competente ha deciso di dar seguito alla domanda, viene versato un acconto di 16,5 unità di conto per singola vacca o giovenca pregna presa in considerazione per la corresponsione del premio. Il saldo viene pagato durante l'ottavo mese successivo alla data di presentazione della domanda dopo constatazione, da parte dell'autorità competente, del rispetto degli obblighi di cui all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2502/74.

Articolo 6

1. Entro e non oltre la fine di ogni mese, gli Stati membri comunicano alla Commissione il numero delle domande accolte dall'autorità competente nel mese precedente, specificando quelle presentate tramite un'associazione di produttori.

2. Le domande di cui al paragrafo 1 vengono classificate in base al numero dei bovini presenti nelle aziende, con indicazione del numero di giovenche pregne e di vacche prese in considerazione per la concessione del premio.

Articolo 7

Ai sensi del regolamento (CEE) n. 2502/74, si intende per :

a) « vacca » un animale femmina appartenente a una specie bovina domestica, che abbia partorito almeno una volta ;

b) « giovenca pregna » un animale femmina appartenente a una specie bovina domestica, per il quale il richiedente beneficiario possa dimostrare, in modo giudicato soddisfacente dall'autorità competente, che il parto ha avuto luogo entro un termine di sei mesi dalla data alla quale l'animale è stato preso in considerazione a titolo dei diritti e degli obblighi di cui al presente regolamento.

Articolo 8

Al regime di premi contemplato dal presente regolamento si applicano gli articoli 8, 10 e 11 del regolamento (CEE) n. 1353/73.

Articolo 9

Nel caso di cui all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 1353/73, se il successore impegnatosi nei confronti dell'autorità competente a proseguire l'esecuzione degli obblighi contratti dal suo predecessore non ha dimostrato, in modo giudicato soddisfacente dall'autorità medesima, di rispettarli, lo Stato membro interessato recupera presso il successore le somme già versate al predecessore.

Articolo 10

1. Se il beneficiaro non ha dimostrato in modo giudicato soddisfacente dall'autorità competente di rispettare l'impegno di cui all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2502/74, gli Stati membri recuperano le somme già versate. Il diritto al premio viene tuttavia mantenuto se il beneficiario non ha potuto conformarsi a tale impegno per motivi di forza maggiore.

2. Se il beneficario abbandona l'agricoltura in virtù della direttiva n. 72/160/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, gli importi versati a titolo di premio durante il periodo di nove mesi che precede la domanda di cessazione dell'attività agricola vengono recuperati.

Articolo 11

1. Gli organismi competenti possono ammettere come casi di forza maggiore, in seguito ai quali gli importi già versati non vengono recuperati, le circostanze seguenti :

a) il decesso del beneficiario,

b) una lunga inabilità al lavoro del beneficiario,

c) l'esproprio di un minimo del 50 % della SAU dell'azienda gestita dal beneficiario, sempreché

detto esproprio non fosse prevedibile il giorno dell'impegno.

2. Gli organismi competenti possono ammettere come casi di forza maggiore, in seguito ai quali l'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2502/74 è sospesa per un periodo massimo di un anno, le circostanze seguenti :

a) una grave inondazione, che sommerga le superfici abitualmente riservate dal beneficiario all'allevamento bovino,

b) la distruzione accidentale dei fabbricati riservati dal beneficiario all'allevamento bovino,

c) un'epizoozia che colpisca la totalità o una parte del bestiame bovino del beneficiario.

3. Gli Stati membri notificano alla Commissione i casi di applicazione della clausola di forza maggiore.

Articolo 12

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, al più tardi entro i dieci giorni successivi alla data di applicazione, le misure prese per la messa in opera del regime di premio, in particolare le disposizioni assicuranti il controllo del rispetto degli obblighi di cui all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2502/74.

Articolo 13

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 1974.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI